



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano, <i>in collegamento da remoto</i>
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sugli atti di spesa relativi ad incarichi conferiti dall’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione della Regione Puglia (A.R.T.I.) ai sensi dell’art.1, comma 173 della l. n. 266/2005 con D.D.A. n. 356 del 15.12.2025, pervenuto con P.E.C. del 09.01.2026;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, convocata con ordinanza n. 3/2026.

Premesso in

FATTO

Con P.E.C. del 09.01.2026 è stato inviato decreto del direttore amministrativo dell’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione della Regione Puglia (A.R.T.I.) n. 356 del 15.12.2025 avente ad oggetto “*Proroga incarichi di n. 1 esperti/e in co-progettazione, processi partecipativi, governance multiattoriali per la rigenerazione di spazi pubblici e l’innovazione sociale e di n. 1 esperto/a in procedure amministrative per la gestione di progetti complessi di innovazione delle Pubbliche Amministrazioni*”.

Con nota prot. Cdc n. 230 del 14.01.2026, a seguito di doveroso approfondimento istruttorio, è stato chiesto all’A.R.T.I. di voler fornire “*necessari chiarimenti ed integrazioni in ordine agli incarichi inoltrati. In primis, dato il disposto di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (“non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”), con riferimento ai n. 2 soggetti di cui agli atti trasmessi, si dovrà relazionare in ordine al rispetto della norma indicata. Si dovrà, inoltre, trasmettere, in conformità alle disposizioni contenute nelle “Linee guida” di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia, approvate con deliberazione n. 46/2022/INPR (alla quale peraltro l’ente è tenuto a conformarsi, come più volte ribadito in precedenti interlocuzioni) l’eventuale valutazione dell’incarico da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente nonché l’elenco completo del personale in servizio presso l’ente con le rispettive qualifiche ed assegnazioni*”.

Con nota prot. n. 061 del 23.01.2026, pervenuta in data 26.01.2026 (prot. Cdc n. 450), l’A.R.T.I. ha dato riscontro a quanto richiesto.

Considerato in

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari

Nel fare integrale richiamo alla propria deliberazione n. 46 del 3 marzo 2022 recante, per quanto qui rileva “*Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005*”, questa Sezione regionale di controllo ricorda che, in materia di incarichi conferiti a soggetti esterni, oltre al controllo sui regolamenti emanati nella materia *de qua*, formano oggetto di esame i singoli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia, ivi incluse le agenzie regionali, quali – in questo caso – l’A.R.T.I.; tale controllo, del resto, è affidato alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005 in base al quale “*gli atti di spesa relativi*” a indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di studio e/o consulenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni a soggetti estranei all’Amministrazione “*di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione*”.

2. Criticità rilevate con riferimento agli incarichi conferiti dall’A.R.T.I.

Con riferimento agli incarichi conferiti dall’A.R.T.I. con D.D.A. n. 356 del 15.12.2025 ed oggetto della presente deliberazione sono state rilevate plurime criticità, che verranno *infra* analizzate *funditus*.

3. La violazione del divieto di proroga degli incarichi originari

La prima e più grave violazione rilevata in relazione agli incarichi pervenuti ed oggetto della presente deliberazione riguarda il disposto di cui all’art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in base al quale “*... non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo*

fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”.

In effetti, con D.D.A. n. 356 del 15.12.2025 si è proceduto a prorogare n. 2 incarichi prevedendo ulteriori compensi oltre a quelli originariamente già previsti; nello specifico:

- 1) un primo incarico avente un corrispettivo pari ad euro 48.000,00 (quarantottomila/00) al lordo degli oneri di legge oltre IVA e CNP, se dovute;
- 2) un secondo incarico avente un corrispettivo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) al lordo degli oneri di legge oltre IVA e CNP, se dovute.

Poiché la deliberazione del direttore amministrativo dell'A.R.T.I. *supra* indicata ed i correlati contratti sottoscritti con i medesimi soggetti sono praticamente identici (salvo ovviamente che per la relativa data e scadenza dell'incarico) si configura palesemente un (non consentito) rinnovo dei contratti, anche a fronte del fatto che, per stessa ammissione dell'A.R.T.I., “*Non si tratta di una nuova attribuzione di incarico, ma di una proroga finalizzata all'ultimazione delle attività residue, senza alcuna modifica dell'oggetto o del perimetro professionale inizialmente pattuito*”.

Pertanto, a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti con gli originari contratti, l'A.R.T.I. non solo ha proceduto a liquidare agli incaricati quanto stabilito con gli originari contratti ma ha altresì proceduto a stipulare “*una proroga finalizzata all'ultimazione delle attività residue*” che ha previsto, in palese violazione dell'art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001, un nuovo (e conseguentemente non dovuto) compenso.

In modo assolutamente apodittico, poi, l'A.R.T.I. ha fatto riferimento al fatto che “*La misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico non è stata modificata. Gli atti di proroga, infatti, attribuiscono ai due esperti il medesimo compenso*

fissato contrattualmente in origine, commisurato al nuovo termine di scadenza, atteso che esso non può essere rinegoziato in sede di proroga per dettato normativo. Per effetto delle proroghe contrattuali, gli esperti continueranno a svolgere le attività di monitoraggio, tutoraggio e verifica rendicontativa dei progetti finanziati, nonché le azioni di sostegno e accompagnamento in favore delle organizzazioni giovanili beneficiarie dei progetti in corso di realizzazione. Le loro attività saranno quindi retribuite alle medesime condizioni economiche originariamente stabilite ... per mera completezza di informazione, si rappresenta che gli oneri relativi alle proroghe contrattuali trovano completa copertura finanziaria a valere sulle risorse (Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal "Patto per il Sud" - FSC 2014/2020) che finanziano la misura "Luoghi Comuni"." in tal modo frantendendo, da un lato l'art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001 che ovviamente non consente proroghe degli incarichi purché aventi "*il medesimo compenso fissato contrattualmente in origine*" (in quanto in tal modo la possibilità di proroga sarebbe collegata all'ammontare del compenso, il che comporterebbe una vera e propria interpretazione *ad absurdum* della norma) e dall'altro l'origine dei finanziamenti (aventi rilievo nazionale ed euro-unitario) e che ovviamente possono sì essere eventualmente prorogati, ma solo nel rispetto del disposto di cui all'art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.(ossia "*in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*").

In definitiva, l'A.R.T.I. ha ammesso:

- a) che gli originari obiettivi (di cui agli originari contratti) non sono stati raggiunti dagli incaricati nei termini previsti;

- b) che si è proceduto a prorogare i contratti originari nonostante quanto rilevato al precedente punto a);
- c) che è stato disposto un nuovo compenso per le medesime attività oggetto degli originari contratti e per compiti mai portati (completamente) a termine dagli incaricati.

Tale circostanza appare assai grave in quanto l'A.R.T.I. avrebbe dovuto - a fronte di veri e propri inadempimenti contrattuali - non procedere al pagamento di quanto previsto nei primi contratti, mentre in realtà non solo lo ha fatto ma ha anche ed inspiegabilmente dato vita ad ulteriori contratti (con ulteriori compensi rispetto ai primi) con i medesimi soggetti, per lo svolgimento dello stesso incarico, condotta *ictu oculi* illegittima ed in violazione delle norme vigenti in materia.

Qualora poi i detti incarichi fossero stati portati a termine e si fosse reso necessario procedere ad ulteriori (nuove) attività nel 2026, allora sarebbe stato necessario attivare una nuova procedura selettiva e non una proroga ai medesimi soggetti, non consentita dalla legge né logica dal punto di vista procedimentale.

4. Assenza di valutazione degli incarichi da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'A.R.T.I.

Altro elemento che desta perplessità circa i medesimi incarichi riguarda l'assenza di valutazione dei medesimi da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'A.R.T.I.; è stato infatti richiesto di trasmettere "*l'eventuale valutazione dell'incarico da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente*".

L'A.R.T.I. con nota prot. n. 061 del 23.01.2026, pervenuta in data 26.01.2026 (prot. Cdc n. 450) ha fatto presente "*che, in relazione agli atti di proroga di che trattasi, non sono intervenute valutazioni da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente*", tuttavia non risulta prodotta alcuna documentazione relativa alla

sottoposizione dei detti incarichi al controllo dell'organo di revisione economico-finanziaria e pertanto non è possibile comprendere se il detto organo abbia o meno avuto contezza dei detti incarichi.

5. Conclusioni

Da quanto *supra* evidenziato si evince pertanto - ed in sintesi - che l'A.R.T.I. ha proceduto alla proroga dei contratti - con ulteriore compenso - di cui al D.D.A. n. 356 del 15.12.2025 ossia:

- 1) un primo incarico avente un corrispettivo pari ad euro 48.000,00 (quarantottomila/00) al lordo degli oneri di legge oltre IVA e CNP, se dovute;
- 2) un secondo incarico avente un corrispettivo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) al lordo degli oneri di legge oltre IVA e CNP, se dovute.

Assai grave è l'accertata violazione dell'art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. laddove, a fronte del mancato raggiungimento degli originari obiettivi previsti nei primi contratti, l'A.R.T.I. non solo ha proceduto al pagamento dell'originario compenso ma, ingiustificatamente, ha previsto la liquidazione di un ulteriore compenso, in palese violazione della norma di cui al citato art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001.

Ulteriori criticità riguardano l'assenza di valutazione degli incarichi da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, come ampiamente specificato *supra*.

Se ne deduce, pertanto e conclusivamente, la evidente illegittimità (per le plurime ragioni *supra* meglio esposte) delle proroghe degli incarichi conferiti da parte dell'A.R.T.I. con la deliberazione del direttore amministrativo della medesima agenzia n. 356 del 15.12.2025.

Con riferimento a tutti i profili di criticità rilevati, ed in particolare a quelli contenuti nei paragrafi da n. 2 a n. 5 della parte in diritto di cui *supra*, il Collegio,

inoltre, dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia

ORDINA

all'A.R.T.I., destinataria della presente delibera, di uniformarsi alle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi, pure ai sensi della deliberazione n. 46 del 3 marzo 2022 recante, per quanto qui rileva *"Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005"*.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

- 1) al direttore generale dell'A.R.T.I.;
- 2) all'organo di revisione economico-finanziaria dell'A.R.T.I.;
- 3) al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia;
- 4) al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia;
- 5) ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs.

26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii., alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, per i profili di competenza, *ut supra* rilevati.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO

La Presidente

Cinzia BARISANO